

465  
24 APR. 2015

## CONVENZIONE DI TIROCINIO IN PSICOTERAPIA TRA

**L'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY SRL** avente sede legale in Via San Sebastiano, 38 – 96100 Siracusa, Cod. Fiscale/P.Iva: 01614460895, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con decreto/legge D.M. 09/05/1994, D.M. 7/12/2001, D.M. 24/10/2008, D.M. 28/04/2011, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Ing. Mario Lobb, nato a Catania, il 28/02/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola

E

La **ASL CAGLIARI** denominata d'ora in poi <<oggetto ospitante>> Codice Fiscale/P.IVA 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu, nata a Bauladu (OR), il 31/01/1960, domiciliata per la carica presso la sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu),

Premesso

- che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Tra la ASL Cagliari e l'Istituto di Gestalt-H.C.C. Italy Srl viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti.

L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

## ART. 2

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Azienda ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (Istituto di Gestalt-H.C.C. Italy Srl) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

## ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dell'Istituto di Gestalt-H.C.C. Italy Srl per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Asl. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della S.S. Coordinamento Tirocini.

## ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante

contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile della S.S. Coordinamento Tirocini e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 6

L'Istituto di Gestalt-H.C.C. Italy Srl garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti tramite INAIL assicurazione infortuni e polizza responsabilità civile n. 22025653/33

ART. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Istituto di Gestalt-H.C.C. Italy Srl in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Azienda ospitante.

ART. 8

La presente convenzione ha durata di quattro anni dalla data del provvedimento di approvazione e si intende tacitamente rinnovata di quattro anni in quattro anni se non disdetta da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Data 13 APR. 2015

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA SCUOLA  
Dott. Ing. Mario Lobb



ASLCagliari  
il presente allegato è composto di n° TRE fogli  
di n° TRE pagine.

IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI  
Pr.ssa Mariha Udella

ASL CAGLIARI  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr.ssa Savina Ortu



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 465 DEL 24 APR. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~  
Dott.ssa Antonella Carrara ~~Dott. Piero Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu